

N. R.G. 5618/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5618/2010** promossa da:

D. B. (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] **REGGIO EMILIA** presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE

contro

U. SPA (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in VIA [redacted] **REGGIO NELL'EMILIA** presso il
difensore avv. [redacted]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 19-9-2013.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il sig. B. D. ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1895/2010 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia con il quale gli era stato intimato il pagamento del saldo passivo del Conto Corrente di corrispondenza n. [redacted] acceso presso la Banca U. S.p.a., eccependo in specie: i) la applicazione illegittima di interessi anatocistici e comunque superiori a quelli convenzionali; ii) "forse" la usurarietà di tali interessi; iii) in via di riconvenzione, domandando la restituzione delle somme oggetto, in tesi di appropriazione da parte di funzionari della banca mediante distrazione dai fondi presenti sul conto corrente cointestato con il figlio dell'attore, n. 194, diverso da quello costituente titolo della domanda monitoria, con condotta sussumibile nella ipotesi delittuosa di cui all'art. 646 c.p.c.

La banca si è costituita eccependo in rito la nullità della citazione per carenza della sottoscrizione dell'attore e, comunque, la inammissibilità della stessa per tardiva costituzione del convenuto e per erronea indicazione del termine a comparire. Nel merito ne ha chiesto il rigetto nonché respingersi la domanda riconvenzionale tenuto conto che i prelievi dal conto sarebbero stati svolti su autorizzazione dello stesso attore cointestatario del conto.

Preliminarmente si osserva che la eccepta nullità dell'atto di citazione è infondata: invero parte attrice ha conferito mandato al difensore [redacted] con procura stesa in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e in pari data rispetto a quella dell'atto di citazione, notificato poi a mani, presso il domicilio del procuratore di parte intimante mediante consegna di copia dell'originale sottoscritto dal procuratore medesimo; l'atto risulta dunque redatto validamente dal procuratore munito dei necessari poteri rappresentativi processuali della parte opponente.

Inoltre, la abbreviazione implicita dei termini a comparire non è stata seguita da tardività della costituzione della parte attrice, la quale, perfezionata la notifica in data 27 luglio 2010, si è costituita il 2 agosto con deposita dell'originale dell'atto notificato, dunque nei 5 giorni dalla notifica (tenuto conto che l'1 agosto 2010 era domenica, dunque essendo lo spirare del termine prorogato al giorno seguente non festivo, anche senza tener conto della sospensione feriale dei termini). Né la indicazione del termine dei 20 giorni (e non del termine abbreviato) per la costituzione del convenuto ha comportato limitazioni della facoltà di difesa della Banca, essendo quindi sanato, attraverso la costituzione di quest'ultima e, in ogni caso, in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo ogni profilo di nullità.

Peraltro la opposizione e la domanda riconvenzionale sono, nel merito, infondate.

- i) L'eccezione relativa al computo indebito degli interessi anatocistici è priva di pregio. Dalla documentazione prodotta in atti da parte della banca (v. contratto di conto corrente doc. 1 fasc. mon.) risulta che in esso, acceso nel 2002, sono contrattualmente pattuiti per iscritto gli interessi passivi e la relativa misura (clausola 10 delle condizioni generali di contratto) ed è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in condizioni di reciprocità rispetto agli interessi attivi, in perfetta conformità a quanto disposto dalla delibera CICR del 9-2-2000, essendo peraltro i contratti di conto corrente ed il rapporti con il correntista cui tali interessi si riferiscono iniziato in epoca successiva alla entrata in vigore della predetta delibera.

La eccepta applicazione di interessi superiori a quelli convenzionali validamente pattuiti è generica e infondata. Invero la specificazione degli importi percentuali che sarebbero stati



via via applicati, contenuta nella consulenza di parte non idonea a specificare in modo coerente con premesse logiche valide la eccessività del computo degli interessi passivi: infatti sono richiamati calcoli di tali interessi effettivamente applicati solo con riguardo al computo composito (comprensivo quindi dell'anatocismo) degli stessi; di talché, infondata la eccezione della natura indebita degli interessi anatocistici, ne consegue la incoerenza rispetto al contesto negoziale di base della deduzione relativa agli interessi convenzionali, in quanto non partitamente determinata con riguardo al tasso di interesse semplice applicato. Esplorativa, di conseguenza, diviene la istanza di CTU contabile sul punto formulata da parte attrice.

- ii) Del tutto generica è poi la eccezione relativa agli interessi usurari, formulata senza alcun riferimento ai tassi soglia, che, per ciascun periodo di riferimento sarebbero stati violati, e addirittura presentata in modo problematico e con argomentazioni espresse in forma dubitativa. Ogni istanza di riapertura della istruttoria tecnica risulta quindi parimenti (v. punto precedente) esplorativa.
- iii) La domanda riconvenzionale è del tutto inammissibile e comunque infondata. Il conto 194 risulta infatti cointestato tra l'attore medesimo e il di lui figlio minore in potestà dello stesso. Ciò posto occorre considerare che la banca ha addotto di aver effettuato prelievi esclusivamente su autorizzazione del titolare del conto ovvero del titolare del potere dispositivo, disgiuntivo, sullo stesso. Nondimeno l'attore ha addotto che le somme sul conto depositate e che sarebbero state oggetto della pretesa indebita sottrazione sarebbero state di pertinenza esclusiva del figlio minore (in atto di opposizione in proposito l'opponente aveva affermato, infatti che "D. B. aveva depositato, a nome proprio e del figlio L. sul c/c 194 ..." delle somme). Occorre allora ricordare che "nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo" (Cass., Sez. 2, n. 4066 del 19/02/2009).

Pertanto, non avendo l'attore proposto la domanda riconvenzionale a nome di colui che – e dalle sue stesse parole si evince essere – sarebbe l'esclusivo titolare dei fondi depositati sul conto e oggetto della pretesa sottrazione, si appalesa la carenza assoluta di legittimazione attiva sul punto, essendo quindi la domanda inammissibile.

Inoltre l'annullabilità della stipula del predetto contratto di conto corrente è stata eccepita tardivamente, atteso che la natura cointestata del conto era nota all'opponente fin dall'instaurazione della causa (né, quindi, è stata conosciuta solo a seguito dell'esibizione del documento contrattuale).

La domanda ripetitoria/risarcitoria sarebbe, invero, anche all'esito delle prove orali, del tutto sfornita di fondamento quand'anche ritenuta ammissibile: l'unico teste escusso a diretta conoscenza dei prelievi che abbia ricordato in proposito qualcosa (teste L. R. infatti ha ricordato che << dal conto 194 sono stati prelevati soldi per effettuare investimenti comunque riferibili ad una posizione per la quale c'era anche Leonardo; erano investimenti



Preparato il 10/1/2014 dal 13/01/2014
 azionari; la richiesta d'ordine venne effettuata prendendo lo sportello telefonicamente >>, su ordine dell'attore stesso; la moglie dell'attore ha solo riferito circostanze de relato *ex parte actoris* in ordine ai prelievi prive di riscontri esterni e dunque non valutabili come prova o elemento di prova a suo favore.

Parte attrice non ha negato peraltro (si vedano anche le sue difese finali) che tali investimenti fossero stati effettuati, ma ha esclusivamente addotto la nullità per mancata conferma per iscritto degli ordini agli stessi pertinenti. Nondimeno, tale tema di decisione e di prova (relativo alla nullità dei contratti di investimento) è del tutto estravagante rispetto all'originario titolo della domanda restitutoria (fondata esclusivamente sulla sottrazione non meglio specificata, nemmeno a seguito delle allegazioni tempestive della banca, da parte dell'attore, che solo nella comparsa conclusionale ha eccepito la nullità degli ordini di negoziazione, emessi semmai nell'ambito di diverso rapporto contrattuale, rispetto a quello di conto corrente dedotto originariamente in causa): quindi non può essere presa in considerazione la circostanza in questione vista la sua irrilevanza rispetto all'oggetto del contendere; per altro verso siffatta difesa attorea sul punto rende viepiù attendibili le dichiarazioni del teste R. pur dipendente della banca, non essendo altrimenti chiaro perché, se davvero fossero stati effettuati tali invalidi ordini di acquisto, l'attore non avrebbe dovuto dedurlo fin da subito nell'atto di opposizione, fondando (quindi su un terreno ipoteticamente meno scivoloso ossia) sul rapporto finanziario, oltre che sul contratto di conto corrente, la domanda restitutoria o risarcitoria (e dunque il suo comportamento processuale è valutabile contro di lui e a favore della piena credibilità del teste escusso ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c.).

La domanda di restituzione, oltre che inammissibile, riposando esclusivamente sulla deduzione in fatto della appropriazione indebita deve ritenersi del tutto infondata posto che risulta dimostrato che i prelievi furono effettuati non arbitrariamente ma su autorizzazione del contitolare del conto, l'attore medesimo che li avrebbe dati oralmente (ciò che è ben possibile quanto al mero prelievo bancario); che poi tali prelievi siano stati effettuati al fine di investire le somme in modo valido o invalido è *thema decidendum e probandum* estraneo, per quanto detto, all'oggetto della domanda riconvenzionale che qui interessa.

Al rigetto della opposizione e alla inammissibilità della domanda riconvenzionale consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

La proposizione di opposizione assolutamente infondata in punto di diritto per un verso (anatocismo) e in fatto basata su allegazioni illogiche e istanze di istruttoria tecnica esplorative, per altro verso, nonché di domanda riconvenzionale inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, appalesa quantomeno la colpa grave nella proposizione della opposizione; conseguentemente, avuto riguardo a tali plurimi profili e al grado di temerarietà della lite concernente ciascuna delle argomentazioni difensive richiamate, tanto valutato in coordinamento con il valore della causa, si stima equa la sanzione di € 1500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



1. Rigetta la opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il Decreto ingiuntivo n. 1895/2010 del Tribunale di Reggio Emilia, opposto.

2. Dichiara inammissibile per carenza di legittimazione attiva la domanda riconvenzionale di parte opponente.

3. Dichiara tenuta e condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio di opposizione che si liquidano in € 4500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Visto l'art. 96 c.p.c.,

4. Dichiara tenuta e condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta, a titolo di sanzione per la temerarietà della opposizione, la somma equitativamente determinata di € 1500,00.

Così deciso in Reggio Emilia, il 27 dicembre 2013

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

